



CITTÀ DI TERAMO

Ordinanza N. 296 del 08/12/2020

OGGETTO: Ulteriori misure urgenti di contenimento e contrasto del diffondersi del Virus COVID-19–
Ordinanza ai sensi dell'art. 50, comma 5 TUEL: SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICA
IN PRESENZA SCUOLA PRIMARIA DI SECONDO GRADO CLASSI SECONDE E
TERZE

IL SINDACO

PREMESSO CHE, a seguito della dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 30.01.2020 (successivamente dichiarata "pandemia" in data 11.03.2020), il Consiglio dei Ministri deliberava, in data 31.01.2020, lo stato di emergenza nazionale sino al 31.07.2020, prorogato dapprima al 15.10.2020 e, successivamente, alla data del 31.01.2021, "considerato che sebbene le misure finora adottate abbiano permesso un controllo efficace dell'infezione, l'esame dei dati epidemiologici dimostra che persiste una trasmissione diffusa del virus e che pertanto l'emergenza non può ritenersi conclusa". (Delibera CdM del 07.10.2020, pubblicata in GU n. 248 del 07.10.2020);

CONSTATATO che il comma 8 dell'art. 1, D.L. n. 33/2020, convertito con modificazioni in L. 14.07.2020, vieta l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

OSSERVATO CHE, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, il divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico e l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale, inizialmente previsti dal DPCM 09.03.2020, vengono costantemente ribaditi nei successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 25 ottobre 2020, n. 265;

VISTO il DPCM del 3 novembre 2020, ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». (in G.U. Serie Generale n.275 del 04-11-2020 - Suppl. Ordinario n. 41);

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 10 novembre 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" (in GU n.280 del 10-11-2020) che ha esteso alla Regione Abruzzo le misure di cui all'art. 2 del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 102 del 16/11/2020, con la quale, ferme restando le misure previste dal DPCM del 3 novembre 2020, tenuto dell'evoluzione della

situazione epidemiologica nel territorio regionale particolarmente grave e con un'ampia diffusione del virus accertata dal Gruppo Tecnico Scientifico Regionale (GTSR) in data 15.11.2020, è stata disposta l'applicazione delle misure di cui all'art. 3 (scenario di tipo "4") del medesimo decreto del Presidente del Consiglio in tutto il territorio della Regione Abruzzo, con effetti dal 18 novembre 2020 e fino al 3 dicembre 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute del 20 novembre 2020 con la quale, tra l'altro, è stata recepita l'ordinanza n. 102/2020 del Presidente della Giunta Regione e sono state estese alla Regione Abruzzo le misure di cui all'art. 3 (scenario di tipo "4") del DPCM del 3 novembre 2020;

VISTO il DPCM del 3 dicembre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19 (in GURI Serie Generale n.301 del 03-12-2020);

VISTA, da ultimo, l'Ordinanza del Ministro della salute del 5 dicembre 2020 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19" pubblicata sulla G.U.R.I. n. 303 del 5.12.2020, con la quale sono state reiterate, per la Regione Abruzzo, le misure di cui all'art. 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020 fino al 20 dicembre 2020 e, comunque, ferma restando la possibilità di una nuova classificazione ai sensi dell'art.1, comma 16-ter , del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33;

RILEVATO che l'art. 3, comma 4, lett. f), del DPCM del 3 dicembre 2020 ha testualmente disposto che, "fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89, del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on-line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata";

VISTA l' Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale dell'Abruzzo, n. 106 del 6 dicembre 2020, con la quale è stata disposta l'applicazione delle misure restrittive di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 3 dicembre 2020 su tutto il territorio della Regione Abruzzo, con decorrenza immediata e sino a nuova Ordinanza del Ministero della salute derivante dalle valutazioni della Cabina di regia;

CONSIDERATO che, per effetto della suddetta ordinanza, l'attività didattica della classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado devono svolgersi in presenza;

VISTO l'art.1 (rubricato "Misure di contenimento della diffusione del COVID-19") del DL. n.33 del 15.05.2020, convertito con modifiche dalla L. n. 74 del 14.07.20 e, nello specifico, i commi 16, n.16 bis - siccome aggiunto dall'art. 30 del DL. n. 149 del 09.11.2020 il quale prevede, tra l'altro, che "L'accertamento della permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta in ogni caso la nuova classificazione.." ed il 16 ter – siccome aggiunto dall'art.24 del D.L.n. 157 del 30.11.2020, che recita "All'articolo 1 del

decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, dopo il comma 16-bis e' aggiunto il seguente: «16-ter. L'accertamento della permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive, effettuato ai sensi del comma 16-bis, come verificato dalla Cabina di regia, comporta l'applicazione, per un ulteriore periodo di quattordici giorni, delle misure relative allo scenario immediatamente inferiore, salvo che la Cabina di regia ritenga congruo un periodo inferiore. Sono fatti salvi gli atti gia' adottati conformemente ai principi espressi dal presente comma“;

VALUTATO, in uno scenario di rischio non completamente definito per il mancato decorso del tempo di osservazione normativamente previsto, di dover adottare in via precauzionale misure che consentano di ridurre il rischio di contagio all'interno di spazi ristretti, caratterizzati da una elevata promiscuità, quali possono essere le aule scolastiche, che, con particolare riferimento alle classi seconde e terze delle scuole primarie di secondo grado del territorio comunale, coinvolgono circa 1060 studenti, ripartiti in 53 classi, a cui si aggiunge il rischio connesso agli spostamenti per raggiungere gli istituti di appartenenza;

RITENUTO necessario attivare, in sede locale, in coerenza con le disposizioni sopra richiamate ed in aggiunta alle misure di profilassi di carattere generale, misure sanitarie di prevenzione e di contenimento, ispirate al principio di massima precauzione;

CONSIDERATO, altresì, che le prioritarie esigenze di tutela della salute possano giustificare un temporaneo e limitato sacrificio sul piano organizzativo delle famiglie coinvolte, in considerazione del breve intervallo di tempo fino alla valutazione definitiva e certificata da parte dei soggetti istituzionalmente competenti sull'effettivo declassamento dello scenario di rischio e di gravità;

RITENUTO, pertanto, alla luce del necessario contemperamento del diritto alla salute con il diritto all'istruzione nella attuale situazione epidemiologica, dover attribuire prevalenza al primo rispetto al secondo, comunque soddisfatto attraverso la modalità della didattica a distanza;

CONSIDERATO che il diritto all'istruzione non risulta, quindi, compromesso anche in ragione della limitata efficacia temporale del presente atto, che troverà applicazione fino alla data di efficacia di nuova Ordinanza del Ministero della Salute che declassi il rischio di contagio e gravità, adottata sulla base della valutazione definitiva e certificata effettuata dagli organismi sanitari statali competenti, ai sensi e nel rispetto dell'articolo 1, comma 16 ter del D.L. n.33 del 2020;

RITENUTO che sussistano allo stato le condizioni di cui all'art. 50, comma 5, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., per procedere alla relativa sospensione delle attività didattiche in presenza per le classi seconda e terza delle scuole secondarie di primo grado ricomprese nel territorio comunale, facendo salve eventuali successive disposizioni;

SENTITI per le vie brevi i Dirigenti scolastici delle scuole interessate e informato l'Ufficio scolastico provinciale;

INFORMATO il Prefetto di Teramo;

VISTO l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;

ORDINA

per le motivazioni di cui in premessa e qui da intendersi richiamate ed approvate, con decorrenza dalla data della notifica del presente provvedimento e sino alla data di efficacia della nuova Ordinanza del Ministero della Salute che declassi il rischio di contagio e gravità, adottata sulla base

della valutazione definitiva e certificata effettuata dagli organismi sanitari statali competenti, ai sensi e nel rispetto dell'articolo 1, comma 16 ter del D.L. n.33 del 2020, e facendo salve eventuali successive disposizioni:

“la sospensione temporanea in via cautelare delle attività didattiche in presenza per gli alunni ed il corpo docente delle classi seconda e terza delle scuole secondarie di primo grado insistenti sul territorio comunale;

INVITA

I Dirigenti scolastici degli istituti interessati a porre in essere le iniziative idonee a garantire comunque la continuità scolastica anche attraverso la didattica a distanza;

AVVERTE che

- A sensi di quanto disposto dall'art. 2 del D.L. n. 33/2020, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'art.650 c.p., le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono punite con il pagamento a titolo di sanzione amministrativa, in conformità a quanto previsto dall'art.4, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n. 35 /2020 e ss.mm.ii.;

- Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale dinanzi al Tar Abruzzo entro 60 giorni decorrenti dalla data di notifica, comunicazione o pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune di Teramo ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo pretorio on-line del Comune.

e DISPONE

1. Che il presente provvedimento sia:

- notificato ai Dirigenti Scolastici degli Istituti secondari di primo grado di seguito elencati:

Istituto comprensivo TE1

Istituto comprensivo TE2

Istituto comprensivo TE3

Istituto comprensivo TE4

Istituto comprensivo TE5

Convitto di Teramo

- pubblicato sull'Albo Pretorio online di questo Ente e sul sito web del Comune di Teramo;

2. Che la Polizia Municipale sia incaricata della verifica dell'osservanza degli ordini e delle disposizioni contenuti nel presente provvedimento, unitamente alle altre forze di Polizia, e nel rispetto delle misure di coordinamento della Prefettura;

3. La massima diffusione del presente provvedimento a tutti gli organi di stampa e di diffusione radio-televisiva;

4. La comunicazione del presente provvedimento:

- Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- All'Ufficio scolastico provinciale di Teramo;
- All'Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo;
- Al Ministero della Salute;
- Al Presidente della Regione Abruzzo;

- Al Sig. Prefetto dell'Ufficio Territoriale del Governo di Teramo;
- Al Sig. Questore di Teramo;
- Al Presidente della Provincia di Teramo
- Al Sig. Comandante del Comando Provinciale Carabinieri di Teramo;
- Al Sig. Comandante del Comando Provinciale dei VV.FF. di Teramo;
- Al Sig. Comandante della Guardia di Finanza di Teramo;
- Al Comando della Polizia Municipale di Teramo;

Sul presente provvedimento si esprime, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, parere di regolarità tecnica, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

f.to Il Segretario Generale
Dott.ssa Maria Cristina Chirico

IL SINDACO
Gianguido D'Alberto

Teramo, li 08/12/2020